

CONTRATTO ATTUATIVO RELATIVO ALLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI ANALITICI VARI PER SIEROLOGIA LOTTO 7 SISTEMA ANALITICO PER L'ESECUZIONE DI TEST RAPIDI DI CONFERMA ANTICORPALE PER HIV 1-2 E HCV

**A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE ESTAR CON DETERMINAZIONE N. 174 DEL 11/02/2025**

**CIG PADRE: B4468F68B2**  
**CIG DERIVATO:**

La stipulazione del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, e si perfeziona per accettazione ai sensi dell'art. 1326, Codice Civile, con l'ultima sottoscrizione in ordine cronologico alla ricezione della PEC

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI, con sede legale in Firenze, Largo Brambilla, 3 – C.F. e P.I. 04612750481, nella persona del RES Responsabile dell'Esecuzione del Contratto Ing. Elena Ciagli nata a Bibbiena (AR) il 07/11/1990, domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Azienda

E

L'impresa Bio Rad Laboratories srl (di seguito denominata Fornitore) con Sede Legale in Segrate (MI), via B. Cellini 18A, P.IVA IT00801720152, legalmente rappresentata dalla dr.ssa Monica De Polo nata a Milano (MI), il 30/11/1971, CF DPLMNC71S70F205R, che interviene in qualità di Procuratore Speciale,

PREMESSO CHE:

- con Determinazione ESTAR n. 1280 del 14/11/2024, è stata indetta una Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per l'affidamento della fornitura in service di "Sistemi analitici vari per sierologia" occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana;
- con Determinazione ESTAR n. 174 del 11/02/2025, si è proceduto all'aggiudicazione del Lotto n. 7 Sistema analitico per l'esecuzione di test rapidi di conferma anticorpale per HIV 1-2 e HCV alla ditta Bio Rad Laboratories srl;
- con Deliberazione del Direttore Generale di AOU Careggi n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato lo schema del contratto attuativo, sono stati individuati il RES ed il DEC per il contratto in oggetto ed è stato delegato il RES alla sottoscrizione del presente atto;
- gli effetti economici del presente Contratto Attuativo decorrono dall'esito positivo del collaudo;
- le previsioni del presente Contratto Attuativo sono integrative e complementari rispetto alle disposizioni dettate dalla documentazione di gara, alla quale si rinvia per quanto non espressamente previsto in questa sede.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura in service di Sistemi analitici vari per sierologia - Lotto n. 7 Sistema analitico per l'esecuzione di test rapidi di conferma anticorpale per HIV 1-2 e HCV. L'attività dovrà essere eseguita in conformità e nel pieno rispetto di tutte le condizioni, termini e procedure stabilite nel presente atto, nella documentazione di gara ed in tutti gli allegati ivi richiamati.

#### ART. 2 - DURATA

Il presente Contratto Attuativo prevede una prima attivazione di 60 mesi, una seconda attivazione di ulteriori 24 mesi, oltre ad un'eventuale proroga di 12 mesi, con decorrenza dalla presa d'atto della verifica di conformità della strumentazione collaudata.

Per eventuali integrazioni autorizzate successivamente alla stipula del presente Contratto, il termine dell'esecuzione della fornitura corrisponderà a quello previsto dal primo Contratto Attuativo stipulato, fatto salvo rinnovi e proroghe opportunamente deliberate da ESTAR.

#### ART. 3 – IMPORTO

L'importo complessivo del presente contratto quinquennale ammonta a € 4.741,50 (esclusi rinnovi/proroghe) oltre IVA, così ripartito:

canone di noleggio quinquennale	€ 500,00 oltre oneri
canone di manutenzione quinquennale	€ 4.241,50 oltre oneri

Il materiale di consumo sarà acquisito tramite il Magazzino Unico di Area Vasta.

I prezzi relativi all'aggiudicazione sono quelli dell'offerta riportata nella documentazione di gara oltre oneri fiscali (IVA).

#### ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE

La fornitura deve essere eseguita in conformità e con l'osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto, negli atti di gara e nel capitolato normativo, ai quali si rinvia integralmente.

Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico.

Il fornitore è tenuto ad osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 113 e ss. del D.Lgs n. 36/2023 sotto la cura del Responsabile dell'esecuzione del contratto e del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto per la fornitura di quanto in oggetto per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi è l'Ing. Elena Ciagli

Il Direttore dell'esecuzione del contratto per la fornitura di quanto in oggetto, per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, è il Dott. Pasquale Magliocca, Dirigente Biologo SOD Microbiologia e Virologia.

#### ART. 5 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs n. 36/2023 il Responsabile dell'esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all'oggetto della Convenzione stipulata da ESTAR.

Per eventuali incrementi contrattuali, eventuali estensioni sono disciplinate dai documenti di gara e dal capitolato normativo ai quali si rinvia integralmente.

#### ART. 6- PENALI

Per l'applicazione delle penali, si rinvia espressamente a quanto indicato nella documentazione di gara.

#### ART. 7 – RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione del contratto e/o recesso si rinvia espressamente a quanto indicato nel capitolato normativo e prestazionale di gara.

#### ART. 8 – VERIFICHE DI CONFORMITA'

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto procede alla verifica di conformità ai sensi degli artt. 113 e ss. del D.Lgs n. 36/2023, trasmettendo gli atti al Responsabile dell'esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.

#### ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, il fornitore fattura le prestazioni oggetto della presente lettera di commessa. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI).

Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2013 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi UF75PI. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG derivato.

L'Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità delle prestazioni e l'esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda per difformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto nel contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L'importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell'Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura con bonifico bancario. L'azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs 36/2023. Resta fermo quanto previsto all'art. artt. 11 comma 6 e 119 comma 7 del D.Lgs 36/2023 in caso di DURC negativo.

#### ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

Il fornitore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovrà essere trasmessa dall'Impresa all'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. L'Impresa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui l'Impresa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

#### ART. 11 – SUBAPPALTO

Le modalità di subappalto da parte del fornitore sono disciplinate dai documenti di gara e dal capitolato normativo ai quali si rinvia integralmente.

#### ART. 12 – RESPONSABILITA'

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità connessa allo svolgimento del servizio per danni, infortuni o altri eventi lesivi che dovessero accadere.

#### ART. 13 – NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008

Il Fornitore è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Il DUVRI/verbale di coordinamento/documento di integrazione al DUVRI ricognitivo è stato sottoscritto in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria della fornitura oggetto del presente contratto.

#### ART. 14 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti si qualificano, per quanto riguarda i dati relativi ai soggetti che svolgono le attività concordate ed a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla stipula e gestione dell'accordo, quali titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 4.7 del Regolamento Generale 2016/679, e si danno reciprocamente atto che tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento.

Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

Le parti assicurano che le persone autorizzate che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali, e rendono comunque disponibili le rispettive Informazioni sul trattamento. Le informazioni aziendali, rese ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Generale 2016/679, sul trattamento di dati personali nell'ambito di attività contrattuali/convenzionali sono accessibili al seguente indirizzo: [https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/wp-content/uploads/2024/01/24\\_Art\\_13\\_14\\_Regolamento\\_Europeo\\_2016\\_679\\_Informativa\\_convenzioni\\_contratti\\_rev\\_2.pdf](https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/wp-content/uploads/2024/01/24_Art_13_14_Regolamento_Europeo_2016_679_Informativa_convenzioni_contratti_rev_2.pdf) Relativamente al trattamento dei dati personali necessario per effettuare le prestazioni richieste, l'Azienda si qualifica quale Titolare del trattamento, il Fornitore si qualifica quale Responsabile del trattamento.

Durata del trattamento, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento sono disciplinati dall'atto redatto e sottoscritto, prima dell'inizio delle attività, ex art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016.



#### ART. 14 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il fornitore è tenuto ad osservare nell'espletamento della propria attività i principi contenuti nel Codice di comportamento dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, disponibile sul sito aziendale all'indirizzo:

[https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/images/docs/file/Trasparenza/19/D\\_903\\_115\\_codice\\_etico\\_ed2rev1.pdf](https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/images/docs/file/Trasparenza/19/D_903_115_codice_etico_ed2rev1.pdf)

La violazione del Codice di comportamento da parte del fornitore può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

#### ART. 15 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86 con spese a carico della parte richiedente. Tutte le spese e tasse inerenti alla stipula del contratto saranno a carico del fornitore e dovranno essere versate in sede di stipula del contratto.

La predetta imposta viene assolta tramite apposizione di n. 1 marca da bollo da € 16,00 cad. per un importo complessivo pari ad € 16,00.

#### ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti si conviene che il Foro competente esclusivo è quello di Firenze.

#### ART. 17 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia agli atti di gara, alle norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti D. Lgs 36/2023 e alle leggi in materia.

#### ART. 18 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO

Il presente Contratto-Ordinativo Attuativo, predisposto e sottoscritto digitalmente dal Committente, viene inviato a mezzo pec all'appaltatore che - entro 10 giorni dal ricevimento - deve provvedere:

- al pagamento dell'imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall'art. 3 del D.P.R. 642/1972 (bollo virtuale, ricevuta di avvenuto pagamento, etc.);

- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto;

- all'invio dello stesso a mezzo pec all'indirizzo: [innovazione@pec.aou-careggi.toscana.it](mailto:innovazione@pec.aou-careggi.toscana.it);

Il Contratto-ordinativo attuativo si perfeziona al momento del ricevimento da parte del Committente del file pdf sottoscritto dall'appaltatore per accettazione.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi  
Il Responsabile dell'Esecuzione del contratto  
Ing. Elena Ciagli

Per Bio Rad Laboratories srl  
Il Procuratore Speciale  
dr.ssa Monica De Polo

Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario.